



TRIBUNALE DI POTENZA
PRESIDENZA

Prot. n. 1677/2020

Potenza, 21 aprile 2020

Allegati: 2

Alla Presidente della Corte di Appello di	-POTENZA –
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello	-POTENZA –
Al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di	
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di	-POTENZA-
Ai Presidenti delle Sezioni Civile e Penale	-POTENZA-
Ai Magistrati Togati e Onorari del Tribunale	-SEDE-
Al Personale Amministrativo del Tribunale	-SEDE-
Al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina	-SEDE-
Al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti	-POTENZA-
All’Istituto Vendite Giudiziarie	- POTENZA-
All’Istituto Vendite Giudiziarie	-MELFI-
Agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario	-LORO SEDI-

OGGETTO: Decreto n. 24/2020 – Disposizioni attività del Tribunale – Integrazione decreto 23/2020 – Emergenza COVID 19.

Invio, in allegato, copia conforme del decreto n. 24/2020 ad integrazione del decreto n. 23/2020 che pure si allega per comodità di lettura.

Cordiali saluti.



Il Presidente
Dott. C. Marano



TRIBUNALE DI POTENZA

INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 23/2020 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Decreto n. 24 / 2020

Il Presidente del Tribunale
Ad integrazione delle misure organizzative disposte con il decreto n. 23/2020

DISPONE

con decorrenza immediata le seguenti ulteriori misure organizzative per l'Ufficio Fallimentare del Tribunale:

- 1) **revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino all'11.05.2020** mandando ai C.F. per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "sospensione" e specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD", con restituzione agli offerenti delle cauzioni eventualmente già versate.

In particolare, si dispone:

- In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione sospesa sino a nuovo ordine.
- In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi sia sospeso sino a nuovo ordine.
- Fino all'11 maggio 2020 sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine, salve le situazioni di urgenza che richiedano un intervento immediato per evitare danni a persone o a cose.
- Fino all'11 maggio 2020 sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;

In seguito, i curatori/commissari dovranno provvedere **non prima del 30.06.2020**, compatibilmente con gli eventuali sviluppi della emergenza sanitaria, a depositare al GD apposta istanza di prosecuzione della vendita.

- 2) **Udienza di approvazione del rendiconto di gestione (116 L.F.)**



Nei procedimenti ex art. 116 L.F. il C.F. depositerà telematicamente prova delle comunicazioni del deposito del rendiconto a tutti i creditori chiedendone l'approvazione. Il G.D. approva in rendiconto in assenza di osservazioni\contestazioni.

In caso di contestazioni, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza in data successiva all'11/5/2020.

In caso di richiesta di partecipazione all'udienza (anche il giorno dell'udienza) da parte di soggetti diversi dal curatore, il giudice, avvisato dalla cancelleria, adotterà i provvedimenti opportuni per il rispetto del principio del contraddittorio.

3) Piani del consumatore, accordi di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio

Tenuto conto della necessità di garantire il contraddittorio tra le parti, nonché di interloquire con il gestore in ordine alla relazione depositata, si dispone il rinvio di tutte le procedure disciplinate dalla legge 3/2012 in data successiva all'11/05/2020.

4) Concordati preventivi, udienza ex art. 162 l. fall.

Tenuto conto della necessità di garantire il contraddittorio tra le parti, si dispone il rinvio di tutte le udienze fissate ex art. 162 L.F. in data successiva al 11.5.2020.

5) Concordati preventivi: adunanza dei creditori/ udienza ex art. 173/ udienza di omologazione in caso di raggiungimento della maggioranza (anche in caso di opposizioni).

Le udienze *de quibus* saranno tutte rinviate a data successiva all'11 maggio 2020 tenuto conto del numero elevato di partecipanti e della complessità del procedimento.

6) Accordi di ristrutturazione, udienza ex art. 182 bis, settimo comma l. fall. (divieto di azioni esecutive e cautelari prima della presentazione dell'accordo).

Le udienze *de quibus* saranno tutte rinviate a data successiva all'11 maggio 2020 tenuto conto del numero elevato di partecipanti e della complessità del procedimento.

7) Accordi di ristrutturazione, udienza di omologazione in caso di opposizioni.

Le udienze *de quibus* saranno tutte rinviate a data successiva all'11 maggio 2020 tenuto conto del numero elevato di partecipanti e della complessità del procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione a tutti i magistrati togati e onorari, al personale dell'Ufficio, al Presidente del C.O.A – con preghiera di diffusione tra i propri iscritti-, al Presidente del Consiglio Notarile, al Presidente dell'Ordine dei commercialisti, all'Istituto Vendite Giudiziarie, agli



Uffici del Giudice di Pace del Circondario per la comunicazione al personale
addetto e ai giudici onorari ad essi addetti.

Potenza, 21 aprile 2020

Il Presidente

Dott. Catello Marano



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Catello Marano".

TRIBUNALE DI POTENZA

La presente copia si compone di
N. 3 fasciate è conforme
all'originale.

Potenza, 21/4/2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giulio LAROTONDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giulio Larotonda".



TRIBUNALE DI POTENZA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE DELL'8 APRILE 2020 N. 23
Decreto n. 23 / 2020

Il Presidente del Tribunale

Visto l'ultimo decreto legge dell'8 aprile 2020 N. 23, che all'art. 36 ha disposto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visto il proprio decreto n. 17 del 10 marzo 2020, che va interamente richiamato, con il quale erano state emanate disposizioni attuative del Decreto legge 8 marzo 2020 n. 11;

Fatte salve le ulteriori disposizioni per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, che saranno emanate a seguito delle interlocuzioni ai sensi dell'art. 83 comma 6 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'Autorità Sanitaria della Regione Basilicata;

DISPONE

La proroga fino all'11 maggio 2020 di tutte le disposizioni organizzative per il Tribunale di Potenza adottate con il decreto n. 17 del 10 marzo 2020, sopra richiamato, nonché con decorrenza immediata

DISPONE

Le seguenti ulteriori misure organizzative per il Tribunale.

AREA CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI

VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE *ex lege*

È utile richiamare che l'art. 83 co. 1 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" ed a co. 2 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali";

Il d.l. 23, all'art. 36 co. 1 prevede che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 co. 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal co. 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”;

Nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, **a prescindere dalla tipologia di vendita**, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato (ossia dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 compreso) vanno intesi come revocati.

Ne consegue, quindi, la restituzione delle cauzioni già depositate.

Alla luce della premessa fin qui tracciata, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, sono diramate le seguenti indicazioni:

- 1) revoca di tutti gli esperimenti d’asta fissati sino all’11 maggio 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “*vendita revocata dal GE*”;
- 2) comunicazione ai professionisti delegati e ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con l’eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste (presso il Tribunale o presso lo studio del professionista) la distanza prevista dalla vigente norma emergenziale in materia sanitaria tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all’apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di delega emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

È utile raccomandare l’inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino all’11 maggio 2020 (compreso) *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto*.

Di conseguenza, come innanzi precisato, deve considerarsi **sospeso**, per tutto il suddetto periodo, **il termine per il versamento del saldo prezzo**, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine

viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà, per la residua parte, dal 12 maggio 2020, ovvero dal diverso termine se prorogato *ope legis* il regime di sospensione.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

Le vendite delegate nei giudizi di divisione seguono le stesse modalità di cui sopra.

Sino a nuove disposizioni, in ossequio ad una *ratio* di tutela della salute degli utenti e del personale di cancelleria, la richiesta di emissione dei mandati di pagamento nelle esecuzioni dovrà avvenire con le modalità di seguito descritte:

- a) il richiedente dovrà depositare un'istanza telematica nel relativo fascicolo contenente le ragioni della richiesta; il rango della spesa (prededuzioni, privilegio, ecc.); l'importo residuo sul conto corrente ed ogni altro elemento utile all'esatta imputazione del pagamento;
- b) il Funzionario emetterà il mandato di pagamento su cui il Giudice dell'esecuzione, telematicamente, apporrà il visto;
- c) la cancelleria, tra gli altri adempimenti, emetterà la copia autentica del provvedimento del giudice e provvederà ad inviare il tutto (tramite PEC o email istituzionale del funzionario di cancelleria) direttamente all'istituto di credito coinvolto (pertanto per il rilascio della copia conforme del mandato nessun accesso in cancelleria dovrà essere effettuato);
- d) decorsi 2 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato di pagamento, il richiedente (professionista delegato, custode) si recherà presso l'istituto di credito per effettuare l'operazione. In quella sede, sarà sufficiente indicare il numero di procedura, il numero di conto corrente, e la data di invio della PEC o email istituzionale da parte della cancelleria all'istituto di credito. I professionisti sono invitati a contattare previamente l'istituto di credito per verificare la possibilità di effettuare l'operazione senza l'accesso materiale presso la banca. Tutte le richieste di operazioni rivolte all'istituto bancario che rivestano carattere di urgenza, potranno essere inoltrate a mezzo mail con l'indicazione delle operazioni da effettuare unitamente al provvedimento di autorizzazione del G.D./G.E., con onere del professionista di recarsi successivamente in banca per la sottoscrizione della documentazione non appena le condizioni legate all'emergenza lo consentiranno.

Laddove le somme siano depositate su libretto l'accesso presso gli istituti di credito dovrà essere preceduto da un appuntamento concordato telefonicamente con l'istituto di credito di volta in volta coinvolto.

Per quanto riguarda le Esecuzioni Mobiliari sono revocati tutti gli esperimenti di vendita già fissati fino all'11 maggio 2020 e le cauzioni già depositate devono essere restituite.

L'I.V.G. provvederà alla restituzione delle offerte e ad individuare nuove date di vendita nel rispetto dei termini per gli adempimenti pubblicitari stabiliti nell'ordinanza di vendita, nonché provvederà a pubblicare il relativo provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE".

Nel periodo dal 9 marzo 2020 fino all'11 maggio 2020 compreso, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, e quindi deve intendersi sospesa anche qualsiasi attività relativa all'esecuzione degli obblighi di fare, salvo ragioni di urgenza che saranno preventivamente rappresentate al GE.

Nel periodo dal 9 marzo 2020 fino all'11 maggio 2020 deve considerarsi sospeso il termine per il versamento del prezzo di acquisto, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire. Se il termine viene a scadenza in detto periodo, il suo decorso riprenderà dal 12 maggio 2020, oppure dal diverso termine se prorogato *ope legis* il regime di sospensione.

Per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene e, quindi, anche le visite da parte di eventuali interessati.

Le udienze ex art. 530, 543 e 569 c.p.c., nonché le udienze fissate per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, saranno tutte rinviate a data successiva all'11 maggio 2020, non rappresentando un'attività connotata dai caratteri di urgenza.

La trattazione delle opposizioni, ovvero la fase camerale dinanzi al GE, ove il GE ravvisi ragioni di urgenza, si svolgerà con modalità di trattazione scritta da determinarsi con apposito decreto del giudice dell'esecuzione.

E' sospeso il colloquio con gli ausiliari del GE fino a diverse disposizioni.

Si invitano gli ausiliari nominati al massimo utilizzo del PCT e a valutare ponderatamente la necessità della segnalazione delle urgenze.

AREA PENALE

Le disposizioni adottate con il decreto n. 17 dell'8 marzo 2020 vanno confermate ed integrate dalle misure adottate con Protocollo di intesa del 24 marzo 2020 tra il Tribunale Ordinario di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Ordine degli Avvocati di Potenza, Camera Penale Distrettuale della Basilicata, la cui operatività deve intendersi prorogata fino al giorno 11 maggio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione a tutti i magistrati togati e onorari, al personale dell'Ufficio, al Presidente del C.O.A – con preghiera di diffusione tra i propri iscritti-, al Presidente del Consiglio Notarile, al Presidente dell'Ordine dei commercialisti, all'Istituto Vendite Giudiziarie, agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario per la comunicazione al personale addetto e ai giudici onorari ad essi addetti.

Il Presidente

Dott. Catello Marano



TRIBUNALE DI POTENZA

La presente copia si compone di
N. 5 facciate è conforme
all'originale.

Potenza, 21/4/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giulio LAROTONDA

